

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## **Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996<sup>1</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 57a*

### **Sezione 4a: Restituzione dell'imposta per veicoli adibiti alla preparazione di piste**

Art. 57a          Genere e portata

La parte d'imposta di cui all'articolo 18 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste; l'importo della restituzione è calcolato in base alla quantità consumata.

Art. 57b          Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Sono considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; rientrano in questa categoria anche le slitte a motore e i quad cingolati.

<sup>1</sup> RS 641.611

**Art. 57c** Condizioni materiali

<sup>1</sup> Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento dei veicoli adibiti alla preparazione di piste; egli deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

<sup>2</sup> I controlli del consumo devono:

- a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane;
- b. contenere almeno i seguenti dati:
  1. il numero di litri e la data del rifornimento,
  2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento al momento del rifornimento,
  3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, e
  4. il numero della targa di controllo o il numero di telaio.

**Art. 57d** Condizioni formali

<sup>1</sup> Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr